



Saluzzo, lì 18 marzo 2024

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 12/24/FISC

INVESTIMENTI 4.0: L'IMPORTANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI NEL TEMPO

È particolarmente utile ribadire l'importanza del mantenimento di tutti i requisiti nel tempo ed il loro rispetto **per tutta la durata di fruizione dei benefici** legati al bene acquisito.



Per aiutare l'azienda nel monitoraggio, fare **CLICK QUI** per visualizzare il fac-simile di dichiarazione da redigere ogni 4 mesi, **in data corrispondente alla data di estrazione del DURC** - dichiarazione di regolarità contributiva), che andrà ad integrare la documentazione giustificativa del mantenimento dei requisiti per la fruizione del bonus.

LA MISURA IN SINTESI

Il "Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0" prevede importanti agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali materiali rispondenti al modello "Industria 4.0".

Quali sono i requisiti che rendono un bene strumentale "4.0"?

L'Allegato A della Legge del 11 dicembre 2016 n. 232 individua **tre tipologie di investimento in beni materiali 4.0** oggetto di agevolazione:

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e sostenibilità
3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

Per gli investimenti rientranti nella tipologia 1), in base alla nostra esperienza più frequenti, si richiede che il bene strumentale debba possedere **5 requisiti obbligatori ed almeno altri 2 requisiti aggiuntivi** nell'ambito dei sistemi cyberfisici per essere eligibili delle agevolazioni previste.

In particolare:

IL BENE DEVE SODDISFARE I SEGUENTI REQUISITI OBBLIGATORI

1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

IL BENE DEVE, INOLTRE, SODDISFARE I SEGUENTI REQUISITI ULTERIORI (almeno 2 di 3)

U1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

U2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

U3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

L'IMPRESA, IN GENERALE, DEVE DIMOSTRARE CHE:

1. non si trova in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali;
2. non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
4. garantisce il pieno rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili nel proprio settore ed il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, così come risultante da DURC tempo per tempo in corso di validità;
5. ha effettuato investimenti ammessi all'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, commi 9 e 10, della legge n. 232 del 2016 e ss.mm.ii., così come indicati nella documentazione e nei contratti di acquisto;
6. che i costi di tali investimenti, imputabili ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR al

periodo d'imposta agevolabile, sono stati determinati secondo corretti criteri fiscali e contabili e sono stati correttamente iscritti nel sistema contabile e nel libro cespiti;

7. che gli investimenti effettuati rispondono al requisito della novità richiesto dalla norma agevolativa, così come precisato nelle istruzioni dettate dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4 del 30 marzo 2017;

Ci preme ricordare che, in numerose circolari la stessa Agenzia delle Entrate ha ribadito le condizioni di accesso e mantenimento dell'agevolazione prevista dalla normativa. Citiamo ad esempio la Circolare AdE N. 9/E, 23 luglio 2021 nella quale si legge che : *“Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, **dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo**, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, **dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti**”.*



Recentemente è stato chiarito che **l'indicazione del riferimento normativo “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”** si potrà considerare formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che deve contenere tassativamente l'indicazione della norma agevolativa, richiami chiaramente il documento di trasporto nel quale tale riferimento è stato omesso.

Questo chiarimento evita alle imprese che hanno ricevuto un DDT **privo** dell'indicazione della norma agevolativa di dover procedere all'integrazione di tale documento.

Si ricorda che qualora la **fattura sia priva della dicitura** del riferimento normativo, è possibile **stamparne una copia cartacea e apporne l'annotazione con scritta indelebile**.

Il nostro Studio si rende disponibile a fornire tutti i chiarimenti in merito.